



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTAS DE SARDIGNA
ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

**DIRETTIVE SULLA
VENDITA DI PIANTE FORESTALI**

DIRETTIVE PER LA CESSIONE DI PIANTE FORESTALI

Fonti Normative:

Ai sensi della L.R.n° 24 del 9.6.99 l'Ente Foreste svolge attività vivaistica forestale anche a fini promozionali nei confronti degli Enti Pubblici e privati, e tutte le attività strumentali finalizzate alla conservazione valorizzazione e promozione del patrimonio a qualsiasi titolo amministrato.

Decreto legislativo n°386 del 10.11.2003, attuazione della direttiva 1999/105/CE, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione in abrogazione della Legge 22 maggio 1973, n. 269;

Piano Paesaggistico Regionale: Legge Regionale n. 8 del 25/11/2004;

Piano Forestale Regionale Ambientale: ai sensi del D.lg. 227/2001 e approvato con Delibera 53/9 del 27.12.2007;

Iscrizione al registro Ufficiale Produttori D.L.30/12/1992 n.536 art.6, e D.L.18.8.2005 n.214 archivio delle ditte soggette al nuovo regime fitosanitario.

Ha seguito del programma di razionalizzazione delle attività vivaistiche approvato con deliberazione del C.d.A.n°33 dell'14.02.2007, sono state individuate tre categorie di vivai:

CATEGORIE DEI VIVAI

Produttivi:

- 1) Per fornire materiale autoctono e di qualità per le attività di rimboschimento e/o di rinaturalizzazione, nell'esecuzione di opere di sistemazione idraulico forestale dei terreni avuti in concessione dalla Regione Autonoma della Sardegna, dai Comuni o dai privati ai sensi della legge 30.12.1923,n.3267.
- 2) Per fornire materiale autoctono e di qualità per la realizzazione di lavori finanziati con le leggi Comunitarie, Nazionali e Regionali eseguiti anche da soggetti terzi pubblici e privati, oltre per la realizzazione di interventi di ripristino ambientale, (ripristino di cave discariche, bordure stradali, etc.);
- 3) Per la produzione di piante officinali, tintorie, cultivar agronomiche che facciano riferimento alla tradizione e produzione del bosco, alla valorizzazione del patrimonio genetico biologico locale e alla conservazione della biodiversità.

I vivai produttivi sono finalizzati anche alla cessione e commercializzazione delle piante prodotte.

Conservativi:

Per la produzione e conservazione di piante endemiche o a rischio di estinzione, attraverso processi di collaborazione di studio con le università e istituti pubblici, o specifici progetti, atti al raggiungimento degli obiettivi suesposti.

I vivai conservativi non sono finalizzati alla commercializzazione delle piante prodotte.

Didattici:

Per la divulgazione e sviluppo della flora della Sardegna e dei valori naturalistici attraverso la realizzazione di percorsi attrezzati, aule all'aperto, aree museali in campo a carattere dimostrativo e conoscitivo.

I vivai didattici non sono finalizzati alla commercializzazione delle piante prodotte.

ART. 1**Vivai autorizzati alla produzione, distribuzione cessione e vendita di piante.**

Sono autorizzati alla produzione, distribuzione cessione e vendita delle piante forestali, i vivai produttivi che sono ufficialmente notificati al Servizio Produzioni della Regione Sardegna, riportati nell'allegato "A".

Gli stessi sono controllati annualmente dal Servizio Produzioni dell'Assessorato all'Agricoltura Regione Autonoma della Sardegna "Fitosanitario" e muniti di passaporto verde e registro dei vegetali acquistati, prodotti o ceduti a terzi, ai sensi Art.2 Dir.92/90CEE e art D.M. 31 gennaio 1996.

ART. 2**Finalità produttiva**

I vivai autorizzati di cui all'art. 1 producono prioritariamente il postime forestale necessario per soddisfare le esigenze interne dell'Ente Foreste della Sardegna per i propri fini istituzionali, le eventuali eccedenze produttive potranno essere utilizzate per la cessione e la vendita.

ART. 3**Raccolta dei materiali di propagazione**

Il materiale riproduttivo concernente (semi, talee ecc.), nelle more del recepimento del D. Lgs. 10 novembre 2003 n. 386, è prelevato nei territori gestiti dall'Ente Foreste, e ai sensi delle raccomandazioni della Commissione U.E. dell'14.02.2012, relativo alle linee guida per la presentazione delle informazioni che devono figurare sull'etichetta o nel documento del fornitore.

ART. 4

Specie in coltivazione

I vivai produttivi, con riguardo alla loro ubicazione e caratteristiche pedoclimatiche, producono postime autoctono e/o naturalizzato riportato nell'elenco allegato **(B)**.

Gli stessi potranno usufruire di deroghe per la coltivazione di specie diverse nel caso di esigenze specifiche (*esempio specie da biomassa*), accordi commerciali (*contratti di coltivazione con terzi*) o per scopi didattici e sperimentali.

ART. 5

Cessione e vendita

Potranno essere cedute e/o vendute, le piante eccedenti, la normale produzione e quelle non più idonee per i rimboschimenti ma utilizzabili per essere messe a dimora in aree favorevoli quali zone irrigue, parchi e giardini, aree verdi, bordure stradali, ecc., secondo i modi appresso descritti.

A TITOLO ONEROSO:

Vendita di piante forestali a titolo oneroso nei seguenti casi:

- a) Per interventi di sistemazione idraulica forestale, finanziati a qualunque titolo sia pubblico sia privato (es. nell'ambito delle politiche comunitarie con specifiche previsioni di spesa), compresi interventi di rinaturalizzazione, di ricostituzione e recupero ambientale di aree degradate.
- b) Per interventi di: sistemazione dell'arredo urbano, bordure stradali, parchi urbani, ecc.
- c) Per arredo verde privato, giardini ecc., compreso l'uso amatoriale.
i prezzi di vendita al dettaglio sono riportati nell'allegato **(C)**.

A TITOLO PROMOZIONALE:

- Fornitura di piante forestali da destinare a rimboschimenti, risarcimenti, riconversioni, recupero ambientale, fasce frangivento, parchi e arredo urbano, realizzati da enti pubblici o singoli privati, proprietari e/o conduttore del fondo che non beneficiano di alcun finanziamento e per finalità non lucrative, di postime prodotto in fito-contenitore e/o in vasetto rigido, con piantine del primo o secondo anno.
- a **Enti Pubblici** per un numero minimo di n°100 e un massimo di n°200 piantine, per anno solare, al prezzo simbolico di € 0,60/cadauna + IVA di legge, per piante in fito-contenitore e/o in vasetto rigido, prodotte nel primo o secondo anno nei seguenti casi:

- per interventi di miglioramento del verde urbano, arredo stradale e parchi urbani ;
- per il risarcimento delle fallanze nella misura n°30 piantine per anno solare nei due anni successivi.

b Privati per un numero minimo di n°50 e un massimo di n°150 piantine per singolo privato per anno solare al prezzo simbolico di € 0.60/cadauna + IVA di legge, esclusivamente di piantine in fito-contenitore e/o in vasetto rigido, prodotte nel primo o secondo anno nei seguenti casi:

- per interventi di rimboschimento, di rinaturalizzazione e recupero ambientale di aree degradate e frangivento;
- per il risarcimento nella misura n°20 piantine per anno solare nei due anni successivi.

Le piantine saranno vendute a titolo promozionale solo attraverso la compilazione prevista nel modello nell'allegato (D).

A TITOLO GRATUITO:

L'Ente Foreste della Sardegna può patrocinare o prestare la propria collaborazione per iniziative promosse da Enti Pubblici, Morali, Associazioni di Volontariato e O.N.L.U.S. su temi, attinenti le proprie finalità istituzionali, con l'apporto di materiale vivaistico, le richieste dovranno essere indirizzate alla Direzione Generale, allegando il progetto o il programma con lo scopo dell'iniziativa per:

Parte A

1. Fornitura di piantine forestali alle Amministrazioni Comunali in applicazione della "Legge n.113/92", le stesse potranno presentare la richiesta di piantine, allegando un certificato dell'Ufficio Anagrafe attestante il numero dei nuovi nati nell'anno precedente la richiesta, qualora nel triennio precedente non fosse stata inoltrata domanda all'Ente Foreste si potranno sommare i nati del triennio, allegando sempre l'attestazione dell'Ufficio Anagrafe.
2. Fornitura di piantine forestali agli Enti Pubblici e Istituti Scolastici, che aderiscono alla "Giornata Nazionale dell'Albero", per un numero massimo di 100 piantine per singolo Ente per anno solare, esclusivamente di piante prodotte in fito-contenitore e/o in vasetto rigido, del primo o secondo anno.
3. Fornitura di piantine forestali agli Enti Pubblici e Associazioni di volontariato, O.N.L.U.S., Enti morali e/o Associazioni (permanenti e temporanee), per attività di educazione didattica ambientale e/o per manifestazioni a scopo benefico, per un numero massimo di n°100 piantine per singolo Ente e/o Associazione per anno solare, esclusivamente di piantine prodotte in fito-contenitore e/o in vasetto rigido, del primo o secondo anno.

Nei casi sopraindicati ai punti (1,2,3) si potrà concedere un ulteriore numero di 20 piantine in vaso nei diametri da Ø 12 a 24 cm.

4. Fornitura di piante forestali a istituzioni scientifiche da utilizzare per la sperimentazione e ricerca, per un numero massimo di n°50 piantine per singolo Ente per anno solare, con particolare riguardo alle discipline in ambito agrario e forestale, ambientale e conservativo della biodiversità, in generale, in un'ottica di collaborazione mutualistica, per qualsiasi altra motivazione che determinando, indirettamente, il monitoraggio delle produzioni, favorisca lo scambio d'informazioni, il riscontro di eventuali anomalie e problematiche nel comune interesse.

Parte B

Fornitura di piante forestali alle Amministrazioni Comunali Regionali, per progetti esecutivi di rimboschimento, rinaturalizzazione e recupero ambientale di aree degradate, anche finanziati, ma senza onere delle piantine, solo per interventi in aree di proprietà Comunale, non urbane, per finalità pubblica, con piantine autoctone, prodotte a radice nuda, in fito-contenitore e/o in vasetto rigido, del primo o secondo anno, nei dettami del Piano Forestale Regionale Ambientale.

L'amministrazione Comunale dovrà presentare all'Ente Foreste della Sardegna - Servizio Territoriale di Competenza formale richiesta, allegando il progetto esecutivo, per gli interventi previsti, che dovrà essere approvata dalla Direzione Generale.

ART. 6

Prezzi applicati

Il prezzario regionale del materiale vivaistico, di cui all'allegato "C", è approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente Foreste e potrà essere aggiornato entro il 31 dicembre di ogni anno e/o ogni qualvolta vi sia la necessità di rivedere i prezzi e le categorie prodotte. I prezzi applicati s'intendono al netto dell'IVA di legge e per prodotto reso franco vivaio, essi sono determinati per categorie omogenee di prodotto e validi per tutti i vivai dell'Ente.

La fattura di vendita sarà emessa dal Servizio Territoriale competente entro i termini di legge, ove questa abbia natura differita il prodotto sarà consegnato unitamente al documento di trasporto o documento equivalente, integrato con l'ammontare dei corrispettivi (art. 21 DPR 633/72).

ART. 7

Comodato d'uso gratuito e temporaneo

I vivai, nell'ambito del proprio Servizio Territoriale, dovranno produrre un numero sufficiente di piante, rappresentative della flora autoctona della Sardegna. Tali piante, adeguatamente catalogate, con idoneo cartellino e poste in vasi recanti la scritta "Ente Foreste della Sardegna" saranno utilizzate per l'allestimento di spazi ornamentali, in manifestazioni, fiere, mostre, convegni, ecc. sempre legati alla promozione e diffusione delle conoscenze della flora autoctona Sarda.

Oltre ad essere utilizzate dall'Ente Foreste, potranno anche essere cedute, a titolo di comodato d'uso gratuito e temporaneo a Enti pubblici e/o privati, attraverso formale richiesta di prenotazione utilizzando il modello prestampato fornito dall'Ente Foreste ovvero scaricabile dal sito web dell'Ente www.sardegnaforeste.it nella sezione attività > fornitura prodotti, (**Allegato F**), la prenotazione non impegna l'Ente Foreste all'accoglimento della stessa.

Qualora la richiesta sia accolta positivamente, il richiedente dovrà, mediante versamento sul c/c bancario dedicato, versare un deposito cauzionale pari al 100% del valore del bene concesso.

Gli oneri per il carico e il trasporto da e per il vivaio di consegna e il luogo di utilizzo saranno a carico del richiedente.

Preventivamente sarà verificato, in contraddittorio con il richiedente, lo stato vegetativo delle piante concesse. A conclusione dei termini stabiliti, il comodatario dovrà rendere a sue cure e spese le piante al comodante entro 5 gg. solari dalla data di conclusione dell'evento indicata nell'istanza di richiesta.

Al momento della riconsegna delle piante, il Servizio Territoriale competente per il tramite del personale incaricato del vivaio verificherà in contraddittorio con il comodatario lo stato delle condizioni vegetative delle piante e trasmetterà giusta relazione alla Direzione Generale Servizio Programmazione, Contabilità, Bilancio e Appalti, per disporre la restituzione della somma versata e/o a incamerare l'importo economico per i danni subiti.

ART. 8

Vendita di piantine a ditte del settore e vivai privati autorizzati.

L'Ente promuove la vendita di piante, in particolare quelle tipiche della flora autoctona sarda, a ditte e/o vivai privati che operano nel settore della produzione e/o commercializzazione di prodotti florovivaistici. Al fine di favorirne l'utilizzo è praticato, sul listino prezzi di cui all'art.6, uno sconto percentuale pari al 50% per tutte le tipologie di piante prodotte e per acquisti di importo pari o superiore a 100 euro.

In oltre si potrà, per importi superiori a € 5.000,00, attivare una vendita con pagamento dilazionato in due soluzioni, a trenta e sessanta giorni dalla consegna della merce, e sempre subordinato alla preventiva costituzione di fidejussione per l'importo complessivo della fornitura.

ART. 9

Accordi commerciali

Potranno essere stipulati specifici contratti di coltivazione per la produzione di piante forestali, aromatiche, officinali, ecc. con operatori, società e industrie interessate. Tali accordi saranno preventivamente sottoposti ad approvazione del C.d.A. dell'Ente Foreste.

ART. 10

Progetti speciali regionali

Sono in deroga dal presente regolamento i progetti speciali di carattere regionale, a cui l'Ente Foreste è chiamato a concorrere a vario titolo (Es. programma di ripristino delle aree deindustrializzate o cantieri verdi, ecc.), attinenti le proprie finalità istituzionali, e approvati del C.d.A. dell'Ente Foreste.

ART. 11

Prenotazione di acquisto

Per quantità di piantine superiore a n°300 è obbligatoria la prenotazione attraverso la compilazione del modulo (allegato "E" per il titolo oneroso), reperibile presso qualsiasi sede e vivaio dell'Ente Foreste della Sardegna ovvero scaricabile dal sito web:[www.sardegnaambiente.it/foreste/ > sezione attività > prodotti].

La prenotazione potrà essere trasmessa in qualsiasi periodo dell'anno presso la sede della Direzione Generale dell'Ente Foreste e/o presso le sedi dei Servizi Territoriali che avranno cura di trasmetterla ai vivai di riferimento.

Non saranno accettate le prenotazioni prodotte su modelli diversi da quelli prestampati (allegato "E"), prive della firma e che non contengano tutte le informazioni richieste.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità riguardo all'accettazione della prenotazione ed al buon fine della fornitura, imputabili ad inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, alla mancata o tardiva comunicazione dell'eventuale cambiamento dell'indirizzo indicato nel modulo di prenotazione, a eventuali disguidi del servizio postale e in ogni altro caso imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

ART. 12

Termini e modalità per la consegna

L'accettazione della prenotazione sarà formalmente confermata agli interessati e conterrà tutte le indicazioni utili per il pagamento e/o per il deposito cauzionale quando dovuto. Il ritiro della fornitura, dovrà avvenire entro il termine di giorni trenta dalla data della conferma di cui sopra, salvo una proroga che potrà essere motivatamente concessa dal responsabile dei vivai competente per territorio per un massimo di dieci giorni lavorativi. Il ritiro delle piante potrà

essere eseguito solo previa presentazione dell'avvenuto pagamento e/o del deposito cauzionale.

Il pagamento può essere eseguito anche mediante POS (con bancomat e/o carta di credito), direttamente nei vivai dotati di tale servizio.

ART. 13

Ritiro della fornitura

Per le forniture a titolo oneroso, il ritiro delle piante è consentito dalle ore 8:00 alle 12:00, dal lunedì al venerdì per tutto l'arco dell'anno, mentre, per quelle a titolo promozionale destinate alla piantagione senza supporto dell'irrigazione, la consegna avverrà dal 1 novembre al 30 di aprile. I vivai, per esigenze tecniche e organizzative, possono apportare modifiche sugli orari e giorni di consegna, eventuali variazioni saranno indicate nella conferma della prenotazione.

L'acquirente dovrà a proprie spese provvedere al carico e trasporto delle piante dal vivaio al luogo di destinazione.

ART. 14

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13, primo comma, del D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dagli acquirenti e/o dai comodatari saranno utilizzati per le finalità connesse al procedimento delle piantine forestali, e conservati a norma di legge presso i Servizi Territoriali di Cagliari, Lanusei, Nuoro, Oristano, Sassari e Tempio Pausania.

I vivai di produttivi detengono e aggiornano i registri per il rilascio del passaporto verde e per la tracciabilità delle specie prodotte destinate a interventi di rimboschimento e recupero ambientale.

Nel documento di trasporto, emesso alla consegna delle piante, saranno trascritti i riferimenti possibili così come previsto all'art. 13 e all'art.14 della direttiva 1999/105/CE, ai fini di rintracciabilità e di informazione, con riguardo all'indicazione della specie botanica, l'area di prelievo del materiale di propagazione, della data di semina e/o piantagione, della destinazione, ecc.

GLOSSARIO

Vivai autorizzati: ufficialmente notificati al Servizio Produzioni dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Autonoma della Sardegna.

Enti Pubblici: Comuni, Province, Comunità Montane, etc;

Legge 113/92: prevede l'obbligo per il Comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica.

Arredo urbano: Insieme degli elementi che completano e migliorano formalmente e funzionalmente aree urbanizzate: segnaletica stradale, panche, viali alberati, aree con presenza di vegetazione erbacea e/o arborea, pavimentazione di aree pedonali ecc.

Rimboschimento: S'intende la messa a dimora di piante su un terreno della superficie non inferiore a 2000 mq ed una lunghezza minima non inferiore a 20 metri.

Recupero ambientale: Interventi contro il degrado ambientale e la riduzione degli spazi naturali, attraverso azioni di recupero di ambienti naturali degradati, ex discariche, ex cave, o aree con dissesto idrogeologico, etc.

Rinaturalizzazione: interventi volti a favorire negli impianti artificiali esistenti l'evoluzione verso formazioni più consone alle potenzialità locali, mirati a facilitare l'insediamento di specie autoctone.

Issapot: contenitore rigido in plastica a forma tronco conica.

Fitocontenitore: contenitori di plastica morbida (da 1, 2, 3 e 5 litri);

vasetto: contenitore in plastica rigida tondo o quadro (da 1-3 litri), utilizzato nel primo e secondo anno di allevamento;

vaso: da Ø cm.18 a Ø cm.30;

mastello: da Ø da cm.35 a Ø cm.50;

grandi contenitori: da lt.80/500.

Piantonaio: porzione di vivaio adibita alla coltivazione dei semenzali trapiantati.

Siepi e bordure: (piante allevate in vaso e pronte ad uso bordura di varie dimensioni).